

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito denominato '**DGMC**'), con sede in Via Damiano Chiesa n. 24, 00136 Roma, Codice fiscale n. 97113870584, nella persona del **Capo Dipartimento Antonio SANGERMANO**

E

L'IILA – Organizzazione internazionale italo-latino americana (di seguito denominata '**IILA**'), con sede in, Via Giovanni Paisiello n. 24, 00198 Roma, Codice Fiscale n. 80443910585, nella persona del **Segretario Generale, Min. Plen. Antonella CAVALLARI**

di seguito indicati come '**Le Parti**'

PREMESSO CHE:

I. Il DGMC è un'articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia deputata alla tutela ed alla protezione giuridica dei minori, nonché al trattamento dei giovani che commettono reati; a tal fine, esso persegue azioni di sensibilizzazione delle istituzioni, del privato sociale e delle comunità locali, finalizzate al recupero sociale dei soggetti in età evolutiva e promuove altresì l'attuazione di un sistema di giustizia riparativa, responsabilizzazione ed inclusione sociale, in coerenza con i principi della giustizia minorile italiana, unionale ed internazionale;



Il **DGMC**, nell'ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale:

- esercita le funzioni e i compiti inerenti all'esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile in materia penale e quelli inerenti all'esecuzione penale esterna ed alla messa alla prova degli adulti;
- è deputato alla tutela, di minori e giovani adulti che hanno fatto ingresso nel circuito penale, favorendo percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale;
- assicura e verifica l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni - e i servizi minorili dipendenti;
- promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell'area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale istituendo reti finalizzate all'inclusione sociale;

Il **DGMC** attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, anche con soggetti terzi e operatori del terzo settore, al fine di assicurare l'inclusione sociale dei minori e dei giovani adulti;

Il **DGMC**, tramite la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa:

- provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto;
- persegue la qualità delle azioni trattamentali rivolte ai minorenni e giovani adulti in carico agli Istituti Penali per i Minorenni e agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, con particolare riferimento alle azioni dirette a promuovere la cultura della legalità;
- si prefigge la finalità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di sensibilizzazione in favore degli adolescenti, interessando la comunità locale sulle problematiche del disagio e della devianza minorile e sul reperimento di opportunità



concrete per la prevenzione e il reinserimento nel contesto sociale dei minorenni e dei giovani dell'area penale;

II. L'IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma, fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;

L'IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di rafforzamento delle relazioni tra l'Italia, l'Europa e l'America Latina;

L'IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea;

L'IILA è Osservatore Permanente all'ONU;

L'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali, esegue progetti di cooperazione in molteplici settori, tra cui la cooperazione nel settore sociale, di assistenza, di tutela dei gruppi vulnerabili, nonché di rafforzamento dei sistemi di giustizia penale minorile e lotta alla criminalità organizzata transazionale e realizza iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico;

CONSIDERATO CHE:

Le Parti condividono l'interesse a sviluppare attività comuni finalizzate alla promozione della giustizia minorile e della cultura della legalità, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cooperazione internazionale.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro definisce l'ambito generale di collaborazione tra le Parti, al fine di:



- a) **sostenere lo sviluppo di sistemi di giustizia minorile nei Paesi dell'America Latina**, in coerenza con i principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989), le Regole di Pechino (1985), le Regole di Tokyo (1990), le Linee guida di Riyadh (1990), le Regole di Bangkok (2010) e altri strumenti internazionali in materia;
- b) **rafforzare lo scambio tecnico-scientifico e formativo tra il sistema italiano della giustizia minorile e gli attori istituzionali latinoamericani**;
- c) **promuovere una cultura della legalità centrata sulla prevenzione, la responsabilizzazione e il reinserimento sociale dei minorenni autori di reato**.

Art. 2 – Ambito di collaborazione

Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito dei progetti di cooperazione tra Italia e America latina in materia di giustizia minorile, giustizia riparativa e inclusione sociale.

Art. 3 – Comitato di coordinamento

1. Le Parti istituiscono un Comitato di Coordinamento congiunto, composto da n. 6 membri (3 per ciascuna Parte), con il compito di:
 - a) definire il piano annuale delle attività;
 - b) monitorare l'attuazione dell'Accordo;
 - c) proporre eventuali modifiche o integrazioni;
 - d) valutare i risultati e l'impatto delle attività realizzate.
2. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, alternativamente presso le sedi delle Parti o in videoconferenza.

Art. 4 – Oneri economici

1. Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico del DGMC.
2. Le attività saranno realizzate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e potranno essere sostenute da fondi messi a disposizione da IILA, da enti terzi o da programmi di cooperazione internazionale.



Art. 5 – Accordi attuativi

1. Le Parti, per l'attuazione del presente Accordo, possono stipulare Accordi attuativi o Protocolli operativi specifici, che definiscano modalità, tempi, risorse e responsabilità.

Art. 6 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservati, e a conservare con la massima diligenza, i dati e le informazioni reciprocamente scambiate in relazione al presente Accordo che siano state specificatamente qualificate come confidenziali al momento della comunicazione (di seguito Informazioni), obbligandosi altresì all'adozione di ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza di tali informazioni.

In particolare, le Parti si impegnano, per sé e per il proprio personale:

- a far uso delle Informazioni ricevute esclusivamente per l'esecuzione delle attività definite in base al presente Accordo;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni ricevute dall'altra Parte salvo esplicita autorizzazione della Parte che le ha comunicate;
- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni ricevute, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività al presente Accordo; tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti.

Non sono considerate confidenziali le informazioni già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente, nonché le informazioni che:

- diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dalla condotta della Parte che le ha ricevute nell'ambito del presente Accordo;
- vengono sviluppate dal ricevente in modo autonomo.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Parti hanno la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare eventuali dati personali nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.



Art. 8 – Uso di segni distintivi

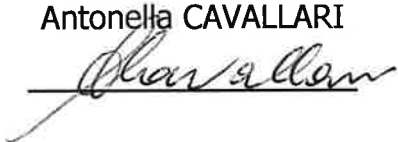
L'utilizzo dei segni distintivi delle altre Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Accordo e nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità delle disposizioni emanate dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e concessi direttamente dai rispettivi Ministri.

Art. 9 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti all'attuazione del presente Accordo dovranno essere indirizzate ai rispettivi referenti istituzionali designati, come indicato nei successivi scambi ufficiali tra le Parti.

Art. 10 – Durata e recesso

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dall'Accordo in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 90 giorni.
3. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità IL CAPO DIPARTIMENTO Antonio SANGERMANO 	Per l'IILA - Organizzazione internazionale italo-latino americana Il Segretario Generale Antonella CAVALLARI 
---	---

Roma, 08 OTT. 2025